REGOLAMENTO (CEE) N. 3949/88 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1988

che fissa, per il 1989, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 349 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di navi portoghesi autorizzate a pescare nelle acque di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

considerando che, a norma dell'articolo 349, paragrafo 2 alle navi portoghesi sono concesse possibilità di pesca limitate alla cattura del melù e del suro; che occorre fissare annualmente il corrispondente numero di navi e le relative modalità di accesso e di controllo;

considerando che le possibilità di pesca per le specie non soggette al regime del totale ammissibile di catture, nonché il corrispondente numero di navi, devono essere determinati in base alla situazione delle attività di pesca portoghesi nelle acque degli Stati membri delle Comunità, ad eccezione della Spagna, durante il periodo precedente all'adesione;

che occorre, assicurare la conservazione delle risorse ittiche tenendo conto delle limitazioni cui è soggetta la pesca di specie analoghe nelle acque portoghesi da parte delle navi di uno Stato membro che non sia la Spagna;

considerando che occorre fissare le condizioni particolari di esercizio delle attività di pesca previste all'articolo 349 dell'atto di adesione;

considerando che le attività di pesca previste nel presente regolamento sono sottomesse alle misure di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 2241/87 [1] nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 349, paragrafo 5, secondo comma dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero delle navi battenti bandiera del Portogallo autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato membro, esclusa la Spagna, di cui all'articolo 349 dell'atto di adesione, nonché le relative modalità d'accesso e le possibilità di cattura per talune specie sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidende

Y. POTTAKIS

---

[1] GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

PORTOGALLO — CEE

Specie	Quantità (tonnellate)	Zone CIEM	Attrezzi da pesca autorizzati	Numero totale delle navi	Periodo di autorizzazione della pesca
Melù *(Micromesistius poutassou)*	3 000	V b, VI, VII, VIII a, b, d (1) (2)	Rete da traino pelagica	5 (3) 2 (4)	tutto l'anno
Suro *(Trachurus trachurus)*	3 000	V b, VI, VII, VIII a, b, d (1) (2)	Rete da traino pelagica	6 (3) 4 (4)	tutto l'anno
Tonnidi	Illimitata	V b, VI, VII, VIII a, b, d (1) (2)	Tutti	Illimitato	tutto l'anno

(1) Esclusa la zona situata a sud di 56°30′ latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50°30′ latitudine nord.
(2) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo.
(3) Numero totale (elenco di base) di navi tipo portoghesi; si intende per nave tipo una nave di una potenza al freno uguale a 700 cavalli (HP). I tassi di conversione per le navi di un'altra potenza sono uguali a quelli definiti nell'articolo 158, paragrafo 2 dell'atto di adesione.
(4) Numero totale delle navi portoghesi autorizzate a esercitare contemporaneamente le attività di pesca (elenco periodico).